

Incoterms 2010® e profili assicurativi

Claudio Perrella

AS&T

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Incoterms 2010®: le principali novità

Rispetto alla revisione 2000, gli Incoterms® 2010 sono ridotti da 13 a 11. Sono stati soppressi gli Incoterms DAF, DES, DEQ e DDU, mentre sono stati introdotti gli Incoterms® DAP e DAT. Come per gli altri Incoterms® del gruppo D, anche DAP e DAT pongono in capo al venditore costi e rischi fino alla destinazione concordata.

Incoterms 2010®: le regole del Gruppo D

DAT (*Delivered At Terminal*) Reso nel terminal di destinazione (...porto o luogo convenuto): consegna con merce scaricata dal mezzo di trasporto

DAP (*Delivered at Place*) Reso nel luogo di destinazione (...luogo di destinazione convenuto): consegna con merce a bordo del mezzo che ha eseguito il trasporto

DDP (*Delivered Duty Paid*) Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto): consegna con merce sdoganata sul mezzo di trasporto pronta per la scaricazione

Incoterms 2010®: trasferimento del rischio

Eliminazione del riferimento a “Ship’s rail” in quanto ritenuto ormai non più rispondente alla realtà

Pyrene Co. Ltd. v. Scindia Navigation Co. Ltd. [1954]

Devlin J. *“Only the most enthusiastic lawyer could watch with satisfaction the spectacle of liabilities shifting uneasily as the cargo sways at the end of a derrick across a notional perpendicular projecting from the ship's rail.”*



AS&T

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Incoterms 2010®: trasferimento del rischio

Incoterms FOB, CFR e CIF

Il riferimento alla murata della nave (*“ship’s rail”*) quale momento che realizza la consegna e determina il passaggio del rischio da venditore a compratore è stato eliminato: nella nuova versione del 2010 la merce viene consegnata al momento del completamento della caricazione a bordo.

Incoterms 2010®: le novità relative alla copertura assicurativa della merce

Copertura assicurativa da parte del venditore
Incoterms CIF e CIP: gli obblighi del venditore non
sono cambiati, e sono rimasti limitati alla copertura
assicurativa minima

Incoterms 2010[®]: le novità relative alla copertura assicurativa della merce

Questa volta si è fatto espresso riferimento, quale parametro per valutare l'adeguatezza della copertura, alla clausola C delle Institute Cargo Clauses (*"complying at least with the minimum cover provided by Clauses (C) of the Institute Cargo Clauses or any similar clause"*).

Incoterms 2010®: le novità relative alla copertura assicurativa della merce ed al trasporto

ICC (C)

1. Copertura in base a “named perils”
2. Diversi oneri probatori a carico dell'assicurato
3. Non coprono i danni nascenti da un evento qualificabile come pirateria



Incoterms 2010®: le novità relative alla copertura assicurativa della merce. Quale edizione delle ICC?

Il richiamo non fa esplicito riferimento all'ultima edizione del 2009, tuttavia nell'introduzione agli Incoterms 2010 si evidenzia che i redattori hanno voluto tener conto delle revisioni apportate alle ICC rispetto alla precedente edizione del 1982.

Le nuove Institute Cargo Clauses 2009
Insufficiency/Unsuitability
of Packing or Preparation Clause (clause 4.3)

Modificata e resa più favorevole
all'assicurato

Le ICC 82 escludono la copertura in
caso di insufficienza o
inadeguatezza dell'imballaggio
anche laddove eseguito fuori dal
controllo dell'assicurato



Le nuove Institute Cargo Clauses 2009
Insufficiency/Unsuitability of Packing or Preparation Clause
(clause 4.3)


L'esclusione ora invece opera solo se
l'imballaggio o la preparazione per il trasporto
sono eseguiti direttamente da - o a cura di -
assicurato o suoi dipendenti

Institute Cargo Clauses 2009

Insolvency and Financial Default (Clause 4.6)

ICC 1982 Clauses: I danni causati da *“financial default of the owners, managers, charterers or operators of the carrying vessel”* non sono coperti.

In base alle ICC 2009 l'esclusione opera solo se *“the Assured was aware, or should have been aware, of such insolvency or financial default”*.



AS&T

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Incoterms 2010[®]: le novità relative alla copertura assicurativa della merce

L'assicurazione dev'essere stipulata con assicuratori di buona reputazione (*“with underwriters or an insurance company of good repute”*), e si specifica (in modo più chiaro rispetto al testo del 2000) che la copertura stipulata dal venditore deve conferire al compratore (o a chiunque abbia un interesse assicurabile) diritto e legittimazione ad agire nei confronti dell'assicuratore.

Incoterms 2010[®]: le novità relative alla copertura assicurativa della merce

Regole nelle quali non è prevista la copertura assicurativa a carico del venditore.

Obbligo del venditore di fornire, qualora ne sia richiesto da parte acquirente, ogni informazione necessaria per la copertura assicurativa. Tali dati vengono forniti “a rischio e spese” del compratore.

Il testo inglese fa riferimento a tali spese sottolineando (con le parole “*if any*” poste tra parentesi) che esse hanno carattere eventuale, mentre il testo italiano è privo di tale inciso.

Incoterms 2010®: le novità relative alla copertura assicurativa della merce

Riferimento ai “rischi” a carico del compratore

Sarebbe stato più opportuno parlare di “responsabilità” del compratore, in modo da evidenziare che questi risponde di eventuali inesattezze che si verifichino nella trasmissione delle informazioni all'assicuratore

Incoterms e giurisprudenza italiana

Trasferimento dei rischi dal venditore-mittente all'acquirente-destinatario. Gli Incoterms vengono spesso interpretati in modo riduttivo dalla nostra giurisprudenza, e ritenuti semplici clausole "di spesa" che si riferiscono ai soli costi del trasporto.

Tribunale di Napoli 20 gennaio 2005 *Ciccone c. Generali e Reale Mutua*

La clausola CIF ha l'effetto di esonerare il compratore dalle spese di trasporto e di assicurazione ma non costituisce deroga al secondo comma dell'art. 1510 c.c.

Incoterms 2010® e giurisprudenza italiana

Tribunale Trieste, 13 marzo 2006. *Allianz c. Wetzler*

Nella vendita internazionale, con la clausola «Fob stivato» le parti intendono che il venditore si occupa e sopporta le spese di trasporto e di assicurazione fino alla caricazione entro la stiva del vettore marittimo; questa clausola non costituisce deroga al disposto del 2º comma dell'art. 1510 c.c., secondo il quale la consegna al vettore delle cose determina il passaggio all'acquirente della proprietà dei beni e dei rischi degli eventuali danneggiamenti.

Incoterms 2010® e surroga dell'assicuratore

Incoterms e surrogazione

Surroga – Francia

- Cour de Cassation, 10th luglio 2008, *Bolloré Technologies, Allianz, Generali France c. TECL and Helvetia*: surrogazione dell'assicuratore anche in caso di pagamento errato a termini di polizza, per evitare l'indebito arricchimento del danneggiante.
- Cour de Cassation, 26 gennaio 2010 *Covea Fleet c. Hyundai Merchant Marine*: diritto di surroga dell'assicuratore anche per l'eventualità che l'indennizzo sia versato dopo la prescrizione del diritto dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore

Subrogation

Legge inglese (Marine Insurance Act)

King v. Victoria Insurance co. Ltd. (1896)

An insurer who pays under avoidable policy is permitted to exercise subrogation rights.

Insurers will obtain subrogation rights for doubtful and mistakenly paid claims.

West London Pipeline (2008): Right to inspect the policy? “Cards on the table”?



AS&T

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Surroga dell'assicuratore

Cassazione 13 dicembre 1999, n. 13957, *The Koa Fire & Marine Insurance co. ltd. c. Soc. Sana*

Qualora l'assicuratore indennizzi il proprio assicurato per il sinistro verificatosi dopo la consegna della merce al vettore, paga in modo non corretto, e non può agire in surrogazione nei confronti del responsabile del danno

Surroga dell'assicuratore

Cassazione 13 dicembre 1999, n. 13957, *The Koa Fire & Marine Insurance co. ltd. c. Soc. Sana*

Il terzo responsabile può opporre la nullità del contratto di assicurazione, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto; in tal caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto

Rimedi

Azione a nome dell'assicurato ma per conto dell'assicuratore

Cassazione Sez. III, 19 maggio 2004, n. 9469 *SIAT Assicurazioni c. Gestione Industrie Confezioni*; Cassazione Sez. III, 25 marzo 2002, n. 4211 *Ignazio Messina c. Siad*; Cassazione Sez. I, 26 maggio 1994, n. 5165 *Nasta c. Nuti*:

“Il diritto di surroga nelle ragioni dell'assicurato, previsto dall'art. 1916 c.c., non sorge in modo automatico, per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, ma solo quando l'assicuratore chiede al danneggiante il rimborso dell'indennità; pertanto, ove non risulti che l'assicuratore abbia esercitato tale facoltà, il danneggiato, anche se ha riscosso l'indennizzo, può agire per il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione”.

Rimedi

Cessione dei diritti ed azione (concorrente) fondata sulla cessione

Cass. civ., sez. III, 06 giugno 2006, n. 13253, *Clivio c.
Intergen*

La legge prescinde dallo scopo per cui si attua il trasferimento di crediti e si interessa unicamente dei suoi effetti; pertanto, il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, ma non anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito